

**MESSAGGIO**  
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente l'approvazione del regolamento edilizio  
del Comune di Sorengo

(del 20 agosto 1957)

*Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,*

Il Municipio del Comune di Sorengo sottopone alla ratifica di questo Gran Consiglio il nuovo regolamento edilizio del Comune, approvato dall'Assemblea comunale il 19 dicembre 1954 ed esposto al pubblico dal 27 dicembre 1954 al 15 gennaio 1955 senza provocare ricorsi.

Un attento esame delle disposizioni contenute nel regolamento permette di ravvisare taluni contrasti fra le norme sottoposte ad approvazione e talune disposizioni di vigenti leggi cantonali. A tale proposito devono essere fatte le seguenti osservazioni :

- art. 3 :* il regolamento prevede la nomina di una Commissione costruzioni. Senonchè l'art. 34 del vigente regolamento comunale di Sorengo prevede già una Commissione edilizia ed opere pubbliche, le cui competenze sono già, fra le altre, quelle di preavvisare al Municipio sulle questioni inerenti all'applicazione della legge edilizia cantonale e dei regolamenti in materia e in ossequio al piano regolatore, di riferire al Municipio in merito alle costruzioni che presentano indizi di poca solidità o di pericolo, proponendo i provvedimenti del caso, di preavvisare al Municipio sulle questioni inerenti alla legge cantonale sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio e su quella relativa alla protezione dei monumenti storici e artistici, ecc. ecc. L'art. 3 del regolamento edilizio può quindi dar adito a confusioni in quanto prevede la nomina di una Commissione le cui competenze sono quelle già affidate alla surrichiamata Commissione edilizia ed opere pubbliche. Si giustifica pertanto lo stralcio dell'art. 3 del regolamento edilizio;
- art. 5 cpv. 2 e art. 6 cpv. 1 :* la legge cantonale stabilisce al suo art. 8 che i piani di costruzione devono essere presentati in doppio esemplare e non in tre copie. Le disposizioni del regolamento edilizio vanno quindi modificate di conseguenza;
- art. 7 cpv. 3 :* il controllo dei lavori di costruzione rientra nelle competenze generali del Municipio: non riteniamo pertanto che possano essere poste a carico del proprietario le eventuali spese causate dai controlli medesimi. Questo capoverso deve essere di conseguenza stralciato;
- art. 13 :* il contenuto del piano regolatore è stabilito dall'art. 28 della legge edilizia cantonale. Riteniamo che le disposizioni fissate dall'art. 13 del vostro regolamento possano dar adito a eventuali collisioni con le disposizioni cantonali. E' opportuno, a nostro avviso, stralciare puramente e semplicemente queste disposizioni del regolamento edilizio;

- art. 15 cpv. 2 :* le comunicazioni agli interessati devono essere fatte sempre mediante lettera raccomandata : va pertanto stralciato l'inciso « di regola »;
- art. 15 cpv. 3 :* l'art. 36 della legge edilizia cantonale stabilisce che i proprietari degli edifici e dei fondi compresi nel piano regolatore dovranno uniformarsi alle linee in esso tracciate nelle costruzioni, ricostruzioni e modificazioni, dal giorno dell'approvazione. Evidentemente il legislatore ha inteso che il piano regolatore fosse esecutivo dal momento dell'approvazione da parte del Consiglio di Stato : e pertanto le limitazioni contenute nel piano regolatore non possono valere dalla data della comunicazione agli interessati : questo capoverso deve essere pertanto stralciato;
- art. 17 :* le disposizioni contenute in questo articolo riflettono, in parte con altre parole, quelle degli art. 38 della legge cantonale edilizia e 47 della legge cantonale di espropriazione. Riteniamo pertanto che questo articolo venga puramente stralciato dal regolamento edilizio, oppure che nell'art. 17 vengano riportate letteralmente le sopra cennate disposizioni delle leggi cantonali;
- art. 18 :* vale quanto si è detto nell'art. 17 : si confronti l'art. 39 della legge edilizia cantonale. L'articolo di regolamento va, a nostro avviso, modificato di conseguenza;
- art. 23 ultimo cpv. :* la questione di proprietà di un'area stabile è di natura civile . il Municipio non può pertanto, con una semplice dichiarazione unilaterale, stabilire che l'area medesima sia di proprietà del Comune allorchè sia aperta al pubblico traffico da oltre 10 anni. Questo capoverso del regolamento va pertanto stralciato;
- art. 43 :* vale quanto si è detto per gli art. 17 e 18 del regolamento : le disposizioni riportano in parte quelle previste dalla legge 13 ottobre 1949 sulla polizia del fuoco e relativo regolamento 16 giugno 1952. A nostro avviso è cosa migliore che l'art. 43 faccia semplicemente riferimento alle disposizioni della legge e del regolamento cantonali;
- art. 54 cpv. 2 :* contro le decisioni del Municipio è ammesso ricorso all'Assemblea comunale nel termine di 15 giorni, dalla pubblicazione all'albo comunale. Questo disposto di regolamento contiene l'indicazione di un termine di 5 giorni : evidentemente si tratta di un errore di redazione che deve essere corretto.

Richiamato l'art. 23 della legge edilizia cantonale del 16 gennaio 1940, vi proponiamo di ratificare nel senso dei considerandi il nuovo regolamento edilizio del Comune di Sorengo, adottando l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*Celio*

Il Cons. Segr. di Stato :

*Canevascini*

Disegno di

**DECRETO LEGISLATIVO**  
che approva il regolamento edilizio del Comune di Sorengo

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino  
visto il messaggio 20 agosto 1957 n. 608 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — E' approvato il regolamento edilizio del Comune di Sorengo con le seguenti correzioni, modificazioni e completazioni:

- Art. 3 :* E' stralciato dal regolamento edilizio.
- Art. 5 cpv. 2 :* L'inciso « in tre esemplari » viene sostituito dalla proposizione « in doppio esemplare ».
- Art. 6 cpv. 1 :* L'inciso « in tre copie » viene sostituito dalla proposizione « in doppio esemplare ».
- Art. 7 :* E' stralciato il cpv. 3. L'articolo è completato con i seguenti cpv. 3 e 4: « I lavori dovranno essere iniziati e portati a termine senza interruzione. Solo in casi speciali il Municipio potrà rilasciare autorizzazione di proroga ».
- Art. 13 :* E' stralciato dal regolamento edilizio.
- Art. 15 cpv. 2 :* E' stralciato l'inciso « di regola ».
- Art. 15 cpv. 3 :* E' stralciato dal regolamento edilizio.
- Art. 17 :* E' stralciato dal regolamento edilizio.
- Art. 18 :* E' sostituito come segue: « Il Municipio fa menzionare sommariamente nel Registro fondiario e per ogni singolo fondo, l'esistenza del piano regolatore. L'omissione della menzione è soggetta alle sanzioni di cui all'art. 50 della legge sull'espropriazione ».
- Art. 23 :* E' stralciato l'ultimo cpv. dal regolamento edilizio.
- Art. 43 :* E' stralciato dal regolamento edilizio e sostituito dal seguente: « Norme per il pericolo di incendio ». « La materia è regolata dalla legge cantonale sulla polizia del fuoco e relativo regolamento ».
- Art. 54 :* L'inciso « nel termine di 5 giorni » al cpv. 2 è sostituito con « ... nel termine di 15 giorni ».

*Art. 2.* — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

